

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-918 del 24/02/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DITTA O.M.R. SPA (OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA) ATTIVITÀ: PRIMA TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI, PRODUZIONE DI RACCORDI A SALDARE DI TESTA BUTT WELDING FITTINGS SVOLTA IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOC. CA' VERDE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-979 del 24/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE
DITTA O.M.R. SPA (OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA)
ATTIVITÀ: PRIMA TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI, PRODUZIONE DI RACCORDI A SALDARE DI TESTA BUTT WELDING FITTINGS SVOLTA IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOC. CA' VERDE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 851 del 19/02/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) a favore della Ditta Officine Meccaniche Righi Spa, enunciabile anche O.M.R. Spa, (P.Iva 01132090331), rilasciata dal Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento unico n. 4/20 del 13/03/2021, acquisito al prot. Arpa n. 44252 del 22/03/2021, per l'attività di "*prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Cà Verde, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico **(A)** di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota del 16/11/2021, acquisita al prot. Arpae n. 175965 in pari data, il Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta O.M.R. Spa (P.Iva 01132090331), con sede legale in Milano (MI), Piazza Liberty n. 8, per l'attività di "*prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Cà Verde, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti* di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (proseguimento senza modifiche);
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (proseguimento senza modifiche);
 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (modifica sostanziale);

Considerato che:

- con nota del 22/11/2021, acquisita al prot. Arpae n. 179452 in pari data, il Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone ha trasmesso le integrazioni volontarie all'istanza pervenute dalla ditta O.M.R. Spa;
- con nota prot. n. 181124 del 24/11/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 6 del 14/02/2022 Sinadoc 31077/2021) risulta che:

- la modifica sostanziale consiste nella creazione di n° 2 nuovi punti di scarico (denominati B e C) di acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali adiacenti allo stabilimento, recapitanti in pubblica fognatura; la Ditta ha dichiarato che i piazzali potranno essere utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti di natura ferrosa (tubazioni e raccordi) pertanto, a scopo cautelativo e in un'ottica di miglioramento degli aspetti ambientali, ha ritenuto opportuno realizzare n° 2 nuovi impianti di prima pioggia per trattare le acque di dilavamento ricadenti sui suddetti piazzali; la Ditta ha dichiarato inoltre l'invarianza del ciclo produttivo e di conseguenza lo scarico esistente di acque reflue industriali (denominato A) non subirà alcuna modifica;
- a seguito di tale modifica sostanziale sono pertanto presenti, presso lo stabilimento, n° 3 scarichi, recapitanti in pubblica fognatura, come di seguito descritti:
 - **scarico A** costituito da acque reflue industriali (non contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/06) provenienti dal raffreddamento dei pezzi forgiati;
 - **scarico B** costituito da acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale ubicato sul lato est dello stabilimento (superficie pari a 3720 mq), trattate da un impianto di prima pioggia (Marca ISEA Mod. Betonrain 40);
 - **scarico C** costituito da acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale ubicato sul lato ovest dello stabilimento (superficie pari a 1975 mq), trattate da un impianto di prima pioggia (Marca ISEA Mod. Betonrain 20);
 - i 3 pozzetti di campionamento fiscale, ubicati immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, sono stati individuati rispettivamente con le sigle "P A", "P B" e "P C" nella "Tavola 2 - Planimetria rete idrica di scarico" allegata all'istanza del 16/11/2021;

Atteso che:

- con nota prot. n. 181127 del 24/11/2021 è stato richiesto al Comune di Borgonovo Val Tidone, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, l'autorizzazione per lo scarico "A" di acque reflue industriali in pubblica fognatura e gli scarichi "B" e "C" di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta dell'Autorizzazione sopra citata e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;
- con nota prot. RT001800-2022-P del 07/02/2022, acquisita al prot. Arpae n. 20228 del 08/02/2022, Ireti Spa ha trasmesso il parere favorevole per gli scarichi "A" "B" e "C" in pubblica fognatura, con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale dell'Aua di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb n. 851 del 19/02/2021, in favore della ditta Officine Meccaniche Righi Spa, enunciabile anche O.M.R. Spa, (P.Iva 01132090331), con sede legale in Milano (MI), Piazza Liberty n. 8, per l'attività di "*prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Cà Verde, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione/nulla osta* di cui all'articolo 8, commi 4/ 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico **(A)** di acque reflue industriali in pubblica fognatura e gli scarichi **(B)** e **(C)** di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

2. di stabilire, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso (come già disposti con d.d. n. 851 del 19/02/2021):

EMISSIONE N. E1 bruciatori forno 1/3/4 di forgia funzionanti a metano – P=1630 kW

Portata massima 3500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 bruciatori forni 2/5/6 di forgia funzionanti a metano – P=4840 kW

Portata massima 3500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 granigliatrice 1

Portata massima 2500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: F.T.

EMISSIONE N. E4 granigliatrice 2

Portata massima 2000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: F.T.

EMISSIONE N. E5 granigliatrice 3

Portata massima 9500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: F.T.

EMISSIONE N. E7 impianto di molatura

Portata massima 16000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: F.T.

EMISSIONE N. E8 impianto aspirazione decapaggio

Portata massima 9000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 9.5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Acido nitrico e suoi sali 5 mg/Nm³
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF) 2 mg/Nm³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄) 2 mg/Nm³
Cromo e suoi composti 0.5 mg/Nm³
Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/Nm³
Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: ASS

EMISSIONE N. E9 forno di trattamento termico funzionante a metano – P=1395

kW Portata massima 12500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: -

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al

3% EMISSIONI N. E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ED E17 TORRINI DI SFIATO REPARTO FORGIA

EMISSIONE N. E18 taglio termico 1

Portata massima 2500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 20 mg/Nm³
Monossido di carbonio 5 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: F.T.

EMISSIONE N. E19 taglio termico 2

Portata massima 12000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 220 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 20 mg/Nm³

Monossido di carbonio 5 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: F.T.

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E2 ed E9 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali camini essendo gli impianti alimentati a gas naturale (cd. metano);
- b) i camini di emissione, con l'esclusione dei torrini E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17, devono essere identificati univocamente tramite pennarello indelebile e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 14385 per la determinazione dei **metalli**;
 - UNI 10787, ISO 15713, o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000 all. 2) per la determinazione dell'**acido fluoridrico** e dello **ione di fluoro**;
 - Campionamento UNI 10787 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2) per la determinazione dell'**acido solforico** ed i suoi sali (espressi come H₂SO₄);
 - metodo ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2) per la determinazione dell'**acido nitrico**;
 - campionamento UNI 10787 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 per la determinazione dei **fosfati** e suoi composti inorganici (espressi come PO₄);
 - campionamento UNI EN 13284-1 + NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline** (esprese come Na₂O);
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E3, E4, E5, E7, E8, E18 ed E19 dovranno avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- h) i sistemi di abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

- i) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati (E9, E18 ed E19) non può superare un mese;
- j) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (E9, E18 ed E19) ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- k) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi effettuati a ciascuna delle emissioni **E18 ed E19** in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni a partire dalla data di messa a regime;

3. di impartire, per lo scarico "A" di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) i reflui devono rispettare in ogni momento i limiti di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., confermando quanto già previsto con D.D. n. 851 del 19/02/2021 (trattandosi di proseguimento senza modifiche);
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole campionamento per caduta del reflui: tale pozzetto deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli;
- c) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) la pulizia delle vasche di raffreddamento deve avvenire con regolarità al fine di evitare il trascinarsi di particelle metalliche verso la rete fognaria;
- e) deve essere tenuto un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo, sul quale annotare: le operazioni di pulizia delle vasche utilizzate per il raffreddamento dei pezzi; con cadenza mensile la quantità di acqua prelevata dal pozzo;
- f) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento degli eventuali materiali sedimentati;
- g) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o inconvenienti sulla rete di raccolta o sul sistema di trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione (tramite PEC) al Comune di Borgonovo V.T., al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae (SAC e ST), indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari di cui alla precedente lettera a);
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Borgonovo V.T., al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per gli scarichi "B" e "C" di acque di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) nei pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa) i reflui devono rispettare i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
- b) i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento dei reflui; tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con

acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- d) devono essere sempre quantificabili i volumi degli scarichi in pubblica fognatura mediante l'installazione di contatori da parte del titolare degli scarichi in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, i volumi scaricati potranno essere stimati in base al numero degli svuotamenti delle vasche di prima pioggia e dovranno essere registrati su apposito modulo che dovrà essere tenuto a disposizione dell'autorità competente;
- e) gli impianti di trattamento (separatori solidi e oli minerali) devono essere sempre mantenuti in funzione;
- f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Borgonovo V.T., al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Borgonovo V.T., al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015; -
- i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

6. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.